



LINEE GUIDA
QUALIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ ETICA
DEI PARTNER COMMERCIALI



LINEE GUIDA
QUALIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ ETICA
DEI PARTNER COMMERCIALI



Indice

Premessa	7
1. QUALIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ ETICA.....	8
1.1 Principi Generali.....	8
1.2 Fornitori.....	8
1.3 Clienti	9
2. INDICI DI ATTENZIONE	10
2.1. Indici di attenzione per i fornitori	10
2.2. Indici di attenzione per i clienti	12
3. DOCUMENTI E INFORMAZIONI PER LA QUALIFICA ETICA DEI FORNITORI	13
4. VALUTAZIONE ED ESITO DEL PROCESSO DI QUALIFICA DI AFFIDABILITÀ	15
ETICA DEI PARTNER COMMERCIALI	
5. RACCOMANDAZIONI	16
6. NOTE	19

Premessa

Le presenti Linee Guida sono state redatte, in applicazione dell'art. 3.6 del Codice Etico di AITEC e per le finalità di cui al regolamento sul Rating di Legalità¹, quale strumento di supporto per le aziende associate ai fini della predisposizione di un processo di qualificazione dell'affidabilità etica dei Partner Commerciali.

Attraverso il processo di valutazione si intende mitigare il rischio di relazioni commerciali con soggetti facenti parte di organizzazioni criminali o comunque coinvolti nella commissione di alcuni dei più gravi reati rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001. In sintesi, detto processo di valutazione si sviluppa attraverso la concreta e specifica verifica dell'eventuale sussistenza di indici di rischio (c.d. "indici di attenzione"), rilevati nella fase di prequalificazione ovvero nel corso del rapporto con i Partner commerciali.

AITEC, come espressamente confermato nel proprio Codice Etico, si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di perseguire efficacemente gli scopi associativi previsti dal proprio Statuto, ritenendo elemento sostanziale delle proprie azioni la trasparenza ed il rispetto di modelli di comportamento ispirati all'integrità e all'etica ed il rispetto delle vigenti leggi e regolamenti nazionali ed internazionali. Nell'ambito di questo contesto generale, AITEC è, inoltre, impegnata a definire provvedimenti specifici per assicurare la conformità nell'applicazione delle leggi e delle normative vigenti relative ai business ed in particolare è fortemente motivata ad assicurare che le aziende associate si impegnino a rispettare i principi e le regole della concorrenza, astenendosi da comportamenti volti anche indirettamente ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. In particolare, in nessun caso la definizione e la successiva attuazione delle procedure di qualifica di affidabilità etica dei partner commerciali potrà avere come oggetto o effetto lo scambio di informazioni commerciali sensibili relative ai suddetti partner tra le aziende associate o comunque altre ipotesi di violazione della normativa in materia di concorrenza e tutela della riservatezza.

A tale scopo, si precisa che le aziende associate dovranno mettere in atto detto processo di valutazione dell'affidabilità etica con modalità tali da escludere la commissione di fatti rilevanti dal punto di vista della normativa di cui alla L. 287/90 ovvero in violazione della normativa di cui al D. Lgs 196/2003.

1. Qualificazione di affidabilità etica

1.1 Principi generali

Ciascuna azienda associata rende il processo di qualificazione di affidabilità etica coerente con la propria organizzazione, la dimensione del proprio business, i rapporti commerciali instaurati nel tempo con i Partner Commerciali e la numerosità degli stessi, anche attraverso criteri ulteriori rispetto a quelli sotto riportati (ad esempio aree geografiche, valore e/o volumi degli acquisti, tipologia di fornitore/appaltatore).

La qualifica di affidabilità etica è avviata, secondo le modalità sotto indicate, all'inizio del rapporto commerciale con un nuovo Partner e/o durante la fase del suo svolgimento in presenza di notizie o informazioni attendibili relative alla possibile attivazione di uno degli indici di attenzione. La qualifica ha validità temporale limitata (1 o 2 anni), salvo il verificarsi di eventi per i quali sia necessario attivare un aggiornamento dello stato di qualifica (ad esempio: il mancato rinnovo del certificato antimafia, l'insorgere di indici di attenzione).

Il risultato negativo della qualificazione di affidabilità etica potrà comportare l'adozione, da parte dell'azienda, di misure di cautela, tra le quali la sospensione e/o l'interruzione dei rapporti commerciali ovvero la non instaurazione degli stessi, da prevedere per le ipotesi di maggiore gravità.

Le presenti Linee Guida rappresentano uno standard minimo. E' rimessa la facoltà a ciascuna azienda associata di applicare standard di verifica e di analisi più rigorosi e restrittivi.

1.2 Qualificazione di affidabilità etica: Fornitori

a) La qualificazione di affidabilità etica si applica alle seguenti categorie di fornitori, in particolare per ciascuna impresa o persone fisiche (professionisti/ditte individuali), qualora i valori della fornitura siano d'importo uguale o superiore ad una certa soglia determinata dall'azienda associata:

- Appalti, inclusi appalti di servizi;
- Logistica (Trasportatori);
- Materie Prime.

b) Se ritenuto opportuno dalle singole aziende associate la qualificazione di affidabilità etica riguarderà, inoltre, le seguenti categorie di fornitori, qualora i valori della fornitura siano d'importo uguale o superiore ad una certa soglia determinata dall'azienda associata:

- Acquisto di beni;
- Materie prime di sostituzione e combustibili di sostituzione;
- Consorzi².

Possibili esclusioni

Fatti salvi i casi in cui vi siano notizie o informazioni legittimamente acquisite/ accessibili o di dominio pubblico relative alla possibile attivazione di uno degli indici di attenzione, possono essere escluse, dalle procedure interne aziendali di qualifica etica dei partner commerciali, le seguenti categorie:

- a. le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari riconosciuti;
- b. le persone fisiche, gli enti o le società i quali, in ragione della loro attività, siano iscritti ad albi, ordini, elenchi pubblicisticamente disciplinati, o siano, comunque, per legge sottoposti alla vigilanza o regolamentazione da parte di una pubblica autorità;
- c. le aziende aderenti a Federbeton e altre associazioni di categoria che abbiano sottoscritto ed attuato protocolli d'intesa con AITEC finalizzati alla definizione e mutuo riconoscimento di standard etici da introdurre quale condizione per l'ingresso e la permanenza all'interno di dette associazioni.

1.3 Qualificazione di affidabilità etica: Clienti

I clienti (inclusi i distributori ed i trasportatori che svolgano anche attività di distribuzione³) non sono soggetti ad attività di qualifica preventiva, ma sono sottoposti a tale processo solo in presenza di notizie o informazioni legittimamente acquisite/accessibili o di dominio pubblico relative alla possibile attivazione di uno degli indici di attenzione riportati qui di seguito.

2. Indici di attenzione

Gli indici di attenzione sono indici di potenziale rischio di relazione/contiguità criminali trattenute dal partner commerciale che possono rivelare criticità relative alla sua affidabilità etica. Essi intendono, quindi, orientare le aziende associate nella valutazione del rischio a supporto del processo di valutazione dell'affidabilità del partner.

Gli indici di attenzione devono essere soggetti a continua revisione ed aggiornamento.

2.1. Indici di attenzione per i fornitori

A titolo esemplificativo possono costituire indici di attenzione per i fornitori, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso:

- a. sottoposizione della società, dei suoi soci⁴ (da intendersi: membri dell'organo di amministrazione, Rappresentanti legali, Direttori muniti di procura) a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia;
- b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di società, dei relativi soci⁵ e del management (da intendersi: Membri dell'organo di amministrazione, Rappresentanti legali, Direttori muniti di procura), per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi i delitti contro la Pubblica Amministrazione, partecipazioni a reati associativi o concorso negli stessi, usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la perso-

na, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- d. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- e. intervento ingiustificato, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- f. mancata consegna del certificato antimafia;
- g. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- h. trasferimenti degli asset aziendali da un'impresa ad un'altra, comunque riconducibili agli stessi beneficiari o interessati, che per modalità e tempi di attuazione risultino non giustificati sotto il profilo economico e commerciale;
- i. cambiamenti improvvisi degli organi societari, privi di apparente giustificazione economica e commerciale;
- j. mutamenti significativi del settore di attività, privi di giustificazione economica o commerciale;
- k. cambiamenti repentini delle dimensioni dell'attività, del patrimonio in assenza di giustificazione economica o commerciale;
- l. per le forniture: offerte o ribassi successivi di prezzo assolutamente sproporzionate rispetto alla normalità del mercato.

In relazione agli indici di cui alla lettera a), b) e c), si tiene conto, oltre che della gravità dei fatti ascritti al fornitore, altresì del tempo trascorso tra i suddetti avvenimenti ed il momento di effettuazione della qualifica. Nel caso di misure cautelari e del successivo affidamento della società sottopo-

sta a sequestro all'amministrazione giudiziaria, l'Azienda potrebbe disporre la sospensione delle forniture e riprenderle solo dopo aver accertato l'effettivo insediamento dell'Amministrazione.

2.2 Indici di attenzione per i clienti

A titolo esemplificativo possono costituire indici di attenzione per i clienti, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso:

- a. sottoposizione in capo alla società, ai suoi soci⁶ ed al management (da intendersi: Membri dell'organo di amministrazione, Rappresentanti legali, Direttori muniti di procura) di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia;
- b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di società, dei suoi soci⁷ e del management (da intendersi: Membri dell'organo di amministrazione, Rappresentanti legali, Direttori muniti di procura), per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi i delitti contro la Pubblica Amministrazione, partecipazioni a reati associativi o concorso negli stessi, usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d. intervento ingiustificato, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime.

3. Documenti e informazioni per la qualifica etica dei fornitori

Per tutti i fornitori rientranti nel sistema di qualificazione, al fine del loro inserimento nella vendor list, occorre tenere conto:

- a. delle informazioni disponibili in relazione alle banche dati in uso presso l'azienda associata ovvero ricavabili da fonti aperte ed affidabili, in particolare camera di commercio, internet, stampa;
- b. del certificato rilasciato dalla CCIAA con dicitura antimafia:
 - i.* la certificazione dovrebbe essere presentata, dopo l'avvio del rapporto contrattuale, ad ogni rinnovo, tacito o scritto, del contratto e, comunque, almeno con cadenza annuale;
 - ii.* qualora sia fornita una fotocopia del certificato, essa dovrebbe essere certificata dal titolare, sotto la sua responsabilità, come conforme all'originale;
- c. delle informazioni legittimamente acquisite provenienti da altre fonti, tra cui anche i propri siti produttivi, relativamente ai fornitori che svolgono la propria attività all'interno dell'azienda per l'esecuzione dei lavori (ad es. trasportatori, fornitori di materie prime da cava, manutentori, etc.);
- d. delle informazioni relative alle policy di sostenibilità, di rispetto dell'ambiente e di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Oltre alla documentazione sopra elencata, si suggerisce di tenere conto, altresì, dei seguenti elementi :

- a. per i fornitori di Materie Prime da cava:
 - i.* un'autocertificazione e/o le autorizzazioni all'escavo e altri documenti identificativi del sito;
- b. per i trasportatori:
 - i.* il certificato di iscrizione all'albo degli Autotrasportatori, oppure l'autocertifi-

cazione sottoscritta dal legale rappresentate della società di trasporto;

c. per gli appalti :

i. DURC, o autocertificazione inerente all'adempimento degli obblighi contributivi, ed eventuale documentazione richiesta in base al tipo di servizio erogato;

ii. dichiarazione contrattualmente vincolante che, nel caso l'impresa appaltatrice intenda avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, dovrebbe preventivamente darne comunicazione all'impresa committente e produrre la documentazione dell'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l'adesione agli altri obblighi contrattuali e standard etici già accettati dall'appaltatrice;

d. per il settore delle materie prime di sostituzione e combustibili di sostituzione:

i. riguardo agli intermediari con detenzione (che svolgono anche il trattamento e/o lo stoccaggio):

- l'autorizzazione all'esercizio di trattamento e/o stoccaggio (AIA, ovvero autorizzazione ordinaria, ovvero autorizzazione semplificata della Provincia, ovvero autorizzazione semplificata dell'Albo Gestori Ambientali);

ii. riguardo ai produttori:

- l'autorizzazione all'esercizio dell'eventuale attività di trattamento rifiuti che genera il rifiuto conferito in cemenzeria;

iii. riguardo ai trasportatori:

- l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

4. Valutazione ed esito del processo di qualifica di affidabilità etica dei Partner Commerciali

In caso di esito positivo del processo di qualificazione di affidabilità etica dei Partner Commerciali, le aziende associate provvederanno all'avvio del rapporto commerciale ovvero alla prosecuzione dello stesso. Nelle altre ipotesi, le aziende associate, valutate concretamente le circostanze di fatto e di diritto, potranno procedere:

- alla richiesta al Partner Commerciale di informazioni in ordine agli sviluppi di eventuali vicende giudiziarie - sempre che riguardino reati idonei a inficiare l'onorabilità e l'affidabilità professionale - che coinvolgano la società, i soci, gli amministratori e/o i dirigenti, ai sensi di quanto illustrato al paragrafo 2;
- alla riduzione degli acquisti e/o delle vendite o alla sospensione temporanea dei rapporti commerciali;
- all'interruzione definitiva del rapporto con il Partner Commerciale. Questa misura potrebbe essere adottata in presenza di una condanna definitiva, quando la controparte si rifiuti di consegnare il certificato antimafia, ovvero in tutti gli altri casi in cui, all'esito degli approfondimenti di cui sopra, permangono gravi dubbi sull'affidabilità della controparte.

5. Raccomandazioni

Le aziende associate sono invitate a:

a. creare una vendor list, ovvero un database che contenga i dati relativi ai fornitori (dati anagrafici - tipologia di fornitura, iter di qualificazione effettuato, ecc). suddivisa secondo lo stato di affidabilità/qualifica (qualificato, sospeso, non qualificato);

b. Inserire nei contratti clausole:

- che prevedano la trasmissione, da parte dei fornitori, di certificati (ad esempio il certificato antimafia) o informazioni sui profili etici del Partner Commerciale e che prevedano adeguate misure e/o prerogative contrattuali in caso di inadempimento, inclusi nei casi più gravi la risoluzione di diritto /recesso unilaterale;

In aggiunta o in alternativa:

- che prevedano la trasmissione di informazioni relative a :

i. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (artt. 3 e ss, L. 1423 del 1956 ed art. 10, L. 575 del 1965);

ii. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti del titolare o dei soci (fatta eccezione per le società per azioni) della società, nonché dei suoi amministratori per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

iii. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, compresa quella emessa su richiesta

delle parti, nei confronti della società, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati che incidono sull'affidabilità professionale, e tra questi per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione a reati associativi o per concorso negli stessi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- che prevedano il rispetto dei principi Etici e/o del Modello ex D.Lgs 231/2001 delle aziende associate e che sanciscano la risoluzione di diritto/recesso unilaterale in caso di inadempimento;
 - che prevedano ai Partner Commerciali di dichiarare se agiscono in nome proprio ovvero di rendere noto per conto di chi agiscono;
 - che prevedano l'obbligo di denuncia di atti intimidatori da parte di organizzazioni criminali e sanzionino l'eventuale inadempimento
- c. Predisporre un/a sistema/procedura interno/a per assicurare un trattamento efficace, tempestivo e trasparente delle segnalazioni di comportamenti illeciti messi in atto da soggetti funzionalmente legati all'azienda, o non conformi ai principi del proprio codice etico e al sistema di governance.
- d. Effettuare periodicamente audit interni per valutare l'implementazione delle procedure interne adottate ai fini della gestione del processo di qualifica etica dei Partner Commerciali.

Note

- 1 Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62".
- 2 Dovrebbero essere sottoposti al processo di valutazione di affidabilità etica, secondo le modalità previste per la relativa tipologia, esclusivamente i singoli partecipanti ai consorzi che effettuano prestazioni in favore dell'azienda associata.
- 3 Per distributore si intende il soggetto che acquista i prodotti per poi rivenderli a terzi.
- 4 Con il termine "soci" si intende: per le imprese individuali, i titolari; per le Società in accomandita semplice e in nome collettivo, tutti i soci; per le Società di capitali non quotate in borsa, tutti i soci; per le Società di capitali quotate in borsa, ciascuno dei soci che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento; per le Società consortili, ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile, per le Società cooperative, di consorzi cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo; per i consorzi di cui all'art. 2602 del c.c., gli imprenditori o Società consorziate; per le Società di cui all'art. 2506 del c.c., coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
- 5 Vedi sopra
- 6 Vedi sopra
- 7 Vedi sopra

